Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Sandulli « su la necessità di aumentare il numero dei vice-pretori e dei funzionari di cancelleria presso la pretura di Torre Annunziata, non potendo l'attuale pretore, spesse volte, compiere atti del suo ufficio, non ostante la sua attività, il suo buon volere ed il suo zelo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nella compilazione della pianta organica degli uditori giudiziari, approvata con Regio decreto 13 agosto 1913, fu assegnato al mandamento di Torre Annunziata un solo uditore, tenendo conto che anche pel passato quella pretura aveva avuto un solo vicepretore di carriera.

« Per poco tempo il posto è rimasto vacante, perchè il magistrato, che vi era destinato, fu tramutato a Napoli. Recentemente però il posto medesimo è stato rimpiazzato coll'uditore Iannitti; e poichè il relativo decreto è stato anche registrato alla Corte dei conti, si è invitato il detto magistrato a raggiungere subito quella residenza.

« In base al Regio decreto sopramenzionato, non è possibile superare il numero stabilito dalla pianta organica per ciascun ufficio. Nè vi sarebbe, per ora, personale disponibile per potere distrarre da altri uffici un uditore per destinarlo a Torre Annunziata, oltre quello che vi figura in pianta.

« Per quanto concerne il personale di cancelleria, la pianta organica assegna il cancelliere e tre aggiunti. Attualmente è in servizio il cancelliere ed un aggiunto. Gli altri due vi sono stati destinati con decreti del 29 giugno. Ma il decreto relativo non è stato ancora registrato. Ma, appena ciò si verificherà, quei due funzionari saranno invitati a raggiungere subito la loro residenza.

« Anche pel personale di cancelleria non è possibile aumentare in alcun modo il numero stabilito dalla pianta organica. Se i capi della Corte riconosceranno che quei quattro funzionari sono insufficienti alle bisogna del servizio, potranno provvedere nei limiti di loro competenza a qualche applicazione.

« Ma il Ministero non può, allo stato delle cose, aumentare il numero. Però io terrò conto delle premure dell'onorevole interrogante, in occasione della revisione della pianta organica.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Casalegno « per conoscere se, ad evitare reiezioni d'appelli di condannati che per essere detenuti o per non avere possibilità di difesa non produssero i motivi, non creda convenienti dei legislativi provvedimenti diretti a rendere valido l'appello mediante la dichiarazione fatta al cancelliere dal giudicabile ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La presentazione dei motivi di appello è disciplinata nel codice di procedura penale, di imminente attuazione, dagli articoli 131 e 486.

« Secondo il 1° articolo, la enunciazione dei motivi può esser fatta nella stessa dichiarazione di appello; ed in tale ipotesi, non fanno ostacolo nè la detenzione del condannato nè la mancanza di un difensore. L'imputato stesso, come può proporre personalmente la dichiarazione di appello (ciò che si argomenta dall'articolo 128 capoverso e 129 detto codice), anche se detenuto (articolo 3 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176 contenente le norme di attuazione e di coordinamento per il Codice di procedura penale), può, implicitamente, enunciare i motivi di impugnazione.

« Se invece i motivi non furono proposti con la dichiarazione di impugnazione, a mente dell'articolo 486, è data facoltà al difensore di presentarli successivamente nel termine di giorni tre, se trattisi di appello da sentenza del pretore, e di giorni cinque se trattisi di appello da sentenza del tribunale, a decorrere dalla notificazione della citazione per il dibattimento di appello.

« Come vede l'onorevole interrogante, il nuovo Codice di procedura penale tutela efficacemente il condannato ricorrente, col dare a lui o al suo difensore le più ampie facoltà così per la dichiarazione di impugnativa, come per la presentazione dei motivi. Perchè, o il condannato è assistito da un difensore, come avviene nella gran parte dei casi, ed allora non solo questo può presentare i motivi di appello, nell'interesse